Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

Servizio Polizia Municipale e Sicurezza
Unità operativa SUAP e Commercio
Via F.lli Rosselli, 17
34074 Monfalcone – Go
e-mail : suap-commercio@comune.monfalcone.go.it
PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it

COMUNE DI MONFALCONE

Provincia di GORIZIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITA' DI TINTOLAVANDERIA

Approvato con deliberazione consiliare n. 21/101 del 17.12.2012

MONFALCONE

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente Regolamento è l'attività di tintolavanderia, svolta in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale, temporaneo o in forma di servizi di raccolta e di recapito dei capi. L'attività di tintolavanderia è disciplinata dalla L.R. 22/04/2002 n. 12 così come modificata dalla L.R. 7 del 17/06/2011, e successive modifiche ed integrazioni, dai relativi regolamenti regionali di attuazione e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2 Definizioni

1. L'attività di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamenti, nonché oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
2. L'attività di tintolavanderia può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società, in forma artigiana o imprenditoriale.

Art. 3. Segnalazione certificata di inizio attività

1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 24 della L.R. 12/2002 alla Camera di Commercio territorialmente competente contestualmente alla comunicazione unica per l'iscrizione all' AIA o al Registro Imprese.
2. Tale segnalazione deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e deve contenere i seguenti dati essenziali:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente e codice fiscale;
b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
c) ubicazione dei locali dove si intende esercitare l'attività;.
d) dati relativi all'agibilità ed alla destinazione d'uso dei locali dove si intende svolgere l'attività;
e) il nominativo del responsabile tecnico, in possesso dell'idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti

previsti dall'art. 2 comma 2 della legge 22/02/2006 n. 84 e riportati all'art. 7 del presente Regolamento;
3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) Planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività, in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:100, riportante la collocazione delle attrezzature per lo svolgimento dell'attività, datata e firmata dal titolare;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio necessaria ad attestare l'idoneità professionale così come previsto dall' art. 40 bis della L.R. 12/2002 come modificato dalla L.R. 7/2011 al comma 2;
c) qualora l'attività esercitata produca emissioni in atmosfera secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, copia della domanda di adesione all'autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera, di cui all'art. 14 del presente Regolamento, inviata tramite SUAP al competente ufficio provinciale almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività, salvo diverso termine previsto nell'autorizzazione generale stessa; ovvero copia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera qualora l'attività della tintolavanderia non sia riconducibile alla fattispecie dell'attività di cui all'art. 272 comma 2 del D. Lgs. 152/2006, per cui è prevista l'autorizzazione generale di cui all'art. 13 del presente Regolamento
4. In attesa dell'approvazione da parte del tavolo di collaborazione fra la regione ed i rappresentanti delle autonomie locali del modello di segnalazione di inizio attività, le imprese utilizzeranno il modello SCIA attualmente adottato da questo Comune.
5. La segnalazione di inizio attività deve essere tenuta a disposizione nei locali per i quali è stata presentata ed esibita ai funzionari ed agenti incaricati del controllo.
6. Copia della SCIA verrà inviata all'Azienda Sanitaria.

Art. 4 Casi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività

1. A segnalazione certificata di inizio attività sono sottoposti i seguenti casi:
a) nuova apertura con presentazione della Scia al registro delle imprese territorialmente competente mediante la comunicazione unica;
b) trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte dove il subentrante presenta la Scia al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro 30 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda, ovvero nel caso di subentro per causa morte,

dalla acquisizione del titolo, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa salvo proroga in caso di comprovata necessità;
c) trasferimento in altri locali in ambito Comunale;
d) sostituzione del responsabile tecnico in possesso della idoneità professionale;
e) variazione della ragione sociale;
f) ampliamento/riduzione della superficie dei locali per i quali è già stata presentata la Segnalazione di inizio attività.

Art. 5 Lavanderie self-service

1. Le disposizioni del presente regolamento, escluse quelle relative all'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle lavanderie dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisito di appositi gettoni. Le attività che utilizzano esclusivamente lavatrici professionali ad acqua e prodotti detergenti di uso comune e che non producono emissioni di prodotti nocivi in atmosfera non sono soggette all'autorizzazione di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 6 Modalità di svolgimento delle attività

1. Per ogni sede o unità locale dell'impresa artigiana in cui viene esercitata l'attività di tintolavanderia è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un famigliare coadiuvante o di un dipendente o addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della idoneità professionale, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.
2. Per ogni sede o unità locale dell'impresa non artigiana in cui viene esercitata l'attività di tintolavanderia è designato il responsabile tecnico esterno in possesso dell'idoneità professionale, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.
3. Il servizio di raccolta e di recapito dei capi, svolto in sede fissa da parte delle imprese avviene tramite la gestione del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o un addetto delle medesime imprese oppure qualora sia svolto in forma itinerante, è affidato ad altra impresa, anche di trasporto in base a contratto d'appalto.

4. Tale attività deve essere svolta previo rispetto delle seguenti norme:
a) gli indumenti sporchi devono essere racchiusi in appositi involucri separatamente per ogni cliente;
b) gli indumenti puliti dovranno essere consegnati racchiusi in apposite confezioni per singolo cliente.
5. I veicoli utilizzati per la raccolta degli indumenti dovranno essere attrezzati in modo adeguato e facilmente lavabili; dovranno inoltre garantire lo stoccaggio separato degli indumenti sporchi e di quelli puliti.
6. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia o delle attività connesse non può essere condotto qualora sia fonte di inquinamento acustico, tra le ore 22:00 e le ore 7:00, ovvero le 8:00 nelle giornate festive, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Municipale.

Art. 7 Requisiti professionali

1. Per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, previsti dalla L. 84 del 22/02/2006 e s.m.i.:
a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;
b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuarsi nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a :
1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
2. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.

Art. 8 Superfici minime dei locali

1. I locali da adibire all'esercizio di nuova attività di tintolavanderia, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità, devono avere una superficie minima di mq. 10 al netto dei mobili, dei macchinari e delle attrezzature, con esclusione del vano destinato all'ingresso, servizio igienico, ripostiglio e di ogni altro locale accessorio.
2. Tale superficie potrà essere utilizzata da un massimo di due operatori. Per ogni lavoratore occupato in più si dovrà disporre di una superficie aggiuntiva di almeno 2 mq. al netto dei mobili, dei macchinari e delle attrezzature.
3. I locali sede dell'attività devono inoltre avere un'altezza minima interna non inferiore a 3 metri, detta altezza è ridotta a 2, 70 metri qualora il locale sia posto ai piani superiori. I locali accessori (servizi igienici, corridoi e altro locale accessorio) devono avere un'altezza minima di 2,40 metri. I suddetti locali devono essere strutturalmente e adeguatamente ventilati ed illuminati con una superficie finestrata apribile pari a 1/10 della superficie del pavimento; nel caso in cui non sia possibile il rispetto di tale rapporto andrà richiesta all'Azienda sanitaria apposita deroga, adottando un impianto di illuminazione/areazione artificiale, che in ogni caso assicuri il ricambio d'aria adeguato all'uso dei locali.

Art. 9 Requisiti di sicurezza ed igienico sanitari dei locali

1. Il pavimento del locale sede dell'attività deve essere impermeabile, le pareti e il soffitto intonacati a superficie liscia, in tinta chiara, e la parte inferiore delle pareti dovrà essere provvista di fascia impermeabile, di almeno 2 metri di altezza.
2. Eventuali condotti per l'invio all'esterno dell'aria dei locali, nonché dell'aria di uscita degli impianti di lavaggio e stiratura dovranno essere installati in modo tale da escludere danno o molestie al vicinato e sfociare oltre il colmo del tetto del fabbricato. E' vietata inoltre la loro immissione in locali chiusi o cortili interni.
3. Tutti gli impianti (elettrico, termico, idraulico e di condizionamento) devono essere certificati rispondenti alla vigente normativa.
4. Gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione, adottando un apposito registro dei controlli periodici da tenere a disposizione degli organi ispettivi.

5. Il locale sede dell'attività deve prevedere almeno i seguenti locali/spazi:
a) locale/spazio per la raccolta e la sosta della biancheria in attesa di lavaggio;
b) locale/spazio per il lavaggio e l'eventuale asciugatura;
c) locale/spazio per la stiratura e il deposito della biancheria pulita.
Tali spazi possono anche essere delimitati tramite macchine o attrezzature, purché la biancheria da lavare e quella pulita siano sempre nettamente separate. Nel caso delle lavanderie automatiche a gettone dove non è prevista la sosta della biancheria, le varie fasi possono anche avvenire in un unico locale.
6. L'ambiente di lavoro deve essere predisposto in modo da assicurare la possibilità di separare convenientemente le varie lavorazioni ed isolare quelle che producono elementi a rischio di nocività. In particolar modo qualora si utilizzino sostanze nocive come il percloroetilene, bisogna disporre di un locale ben ventilato e dotato di adeguati aspiratori, separato dalla stireria, dove depositare i panni appena lavati prelevati dalla macchina lavatrice.
7. I locali o luoghi nei quali si utilizzano le materie o i prodotti tossici, irritanti, asfissianti o infettanti, nonché i tavoli da lavoro, le macchine e le attrezzature impiegate in dette operazioni, devono essere frequentemente ed accuratamente puliti.
8. Nel caso si utilizzino macchine lavatrici a ciclo aperto le stesse devono essere dotate di sistema di abbattimento vapori e recupero solventi con condotto di espulsione indipendente sfociante oltre il colmo del tetto, posizionato in modo tale da non recare disturbo al vicinato.
9. Il locale sede dell'attività deve disporre di un gabinetto per i lavoratori, dotato di antibagno; nel caso i lavoratori siano più di dieci, di gabinetti separati per uomini e donne.
10. Qualora previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il locale dovrà essere dotato di spogliatoio e di idonei armadietti per gli indumenti privati e da lavoro.

Art. 10 Attrezzature e requisiti igienico sanitari delle stesse

1. Per i laboratori che usufruiscono di attrezzature a norma C.E. (dichiarazione di conformità) è sufficiente un solo locale nel quale avviene il lavaggio, la stiratura, il ricevimento e la consegna degli indumenti, comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del presente Regolamento, comma 5. Nei casi in cui vengano utilizzate

apparecchiature non a norma C.E. è necessario che il laboratorio disponga di almeno due vani, distinti e separati l'uno dall'altro, uno per l'installazione e l'uso degli apparecchi di lavaggio, l'essiccamento all'aria degli indumenti lavati, nonché di qualsiasi altra operazione che richieda l'uso di solventi, l'altro per il ricevimento, la stiratura e la successiva consegna degli indumenti.
2. Il responsabile del laboratorio ha l'obbligo di curare la manutenzione delle apparecchiature di lavaggio e di asciugatura, in modo che non abbiano a verificarsi perdite del solvente allo stato liquido e gassoso. A tal fine dovrà essere effettuato un periodico controllo degli apparecchi e delle tubazioni.

Art. 11 Cautele d'esercizio

1. L'attività di lavanderia a secco è inserita nell'elenco delle industrie insalubri di seconda classe pubblicato con Decreto del Ministero della Sanità del 5/9/1994; per tale attività pertanto viene richiesta una particolare attenzione nelle fasi di lavoro in cui viene utilizzato, come solvente, il percloroetilene, una sostanza nociva per l'uomo e per l'ambiente.
2. E' vietato lo scarico diretto dei solventi e dei prodotti di tintoria in forma liquida (acqua di contatto) o gassosa e la loro immissione in atmosfera, nei corsi d'acqua e nelle fognature stradali senza che gli stessi siano stati sottoposti ad idoneo trattamento di depurazione, in conformità alle disposizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.
3. I solventi, i fanghi di risulta e gli altri residui (acque da contatto) contenenti solventi, e comunque tutti prodotti con proprietà tossiche, specialmente se allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in locali aerati, in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura, etichettati in modo chiaro, visibile e rispondente alla normativa in vigore, posti lontano da fonti di incendio e di calore. Il deposito deve essere separato rispetto ad altre sostanze tossiche o corrosive e comunque incompatibili sulla base delle indicazione riportate nella scheda di sicurezza dei prodotti.
4. Lo smaltimento deve essere effettuato da una ditta specializzata nel rispetto delle procedure previste per i rifiuti pericolosi; deve essere previsto un locale adibito a deposito temporaneo per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti pericolosi, qualora le dimensioni dell'impresa lo rendano necessario.

5. Nei locali sede dell'attività è vietato fumare e utilizzare apparecchi a fiamma libera.
6. Nei locali chiusi nei quali l'aria è soggetta a inumidirsi notevolmente, si deve evitare per quanto possibile la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.

Art.12 Approvvigionamento idrico

1. L'esercizio deve essere dotato di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico. Nel caso la zona non sia servita da pubblico acquedotto e pertanto l'esercizio sia dotato di sistema di approvvigionamento autonomo (pozzo privato) dovrà essere richiesto e ottenuto, a cura del titolare, certificato di potabilità e dovranno essere effettuate annualmente analisi di controllo.

Art. 13 Scarico di acque reflue

1. Secondo quanto disposto dal D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227, le lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg. di biancheria al giorno generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche. Pertanto qualora tali lavanderie scarichino in rete fognaria, i titolari dovranno richiedere ad Irisacqua srl l'autorizzazione di competenza; qualora invece non scarichino in fognatura dovranno munirsi di apposita autorizzazione comunale allo scarico.
2. Per le lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua che trattino un quantitativo di biancheria superiore a quello riportato al primo comma, le acque generate non si intendono acque reflue assimilabili a quelle domestiche, ma industriali; i titolari dovranno pertanto richiedere apposita autorizzazione all'Autorità d'Ambito Ottimale Territoriale (AATO) qualora scarichino in rete fognaria, ovvero alla Provincia qualora scarichino al di fuori di detta rete.
3. In tutti i casi sopra previsti le richieste di autorizzazione verranno inviate all'ente competente tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Art. 14 Autorizzazione per emissioni in atmosfera

1. Per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia dei tessuti e dei pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso la Provincia di Gorizia ha rilasciato l'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272 c. 2 del D.Lgs. 152/2006.
Pertanto ai fini dell'apertura di nuovi impianti i gestori devono presentare domanda per l'adesione a tale autorizzazione generale alla Provincia usando l'apposito modello, per il tramite dello Sportello Unico.
2. L'autorizzazione generale acquisisce efficacia per il richiedente qualora, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, salvo altro termine previsto dall'autorizzazione generale, non sia intervenuto un provvedimento motivato di diniego.
3. Le fasi che caratterizzano le attività per cui è valevole l'autorizzazione generale, nonché i successivi adempimenti e la tempistica prevista sono riportati nell'allegato tecnico all'autorizzazione generale stessa.
4. Qualora le fasi lavorative, ovvero le caratteristiche dell'attività siano difformi da quelle riportate nell'allegato tecnico all'autorizzazione generale, andrà richiesta alla Provincia, per il tramite dello Sportello Unico, un'autorizzazione di tipo ordinario, secondo il dettato dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.
5. Sono escluse dall'obbligo di cui ai commi 1 e 4 quelle attività che, utilizzando esclusivamente lavatrici ad acqua e prodotti detergenti di tipo comune, non causano emissione di prodotti nocivi in atmosfera e pertanto risultano escluse dal dettato del D. Lgs. 152/2006.

Art. 15 Prevenzione incendi

1. Se necessario, in ragione delle caratteristiche e dell'entità dell'attività svolta, in relazione alla tabella dell'allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, va inviata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco una segnalazione certificata di inizio attività per la prevenzione incendi, tramite lo Sportello Unico per le attività produttive.

Art. 16 Sospensione volontaria dell'attivita'

1. Qualora la sospensione dell'attività sia superiore ai trenta giorni consecutivi l'interessato deve inviare una comunicazione di sospensione dell'attività, indicante il periodo di chiusura, tramite comunicazione unica,

alla Camera di Commercio e al Suap. Qualora per la Camera di Commercio tale comunicazione non fosse dovuta, la stessa dovrà comunque essere inviata al Suap.
2. E' onere del titolare dare tempestiva comunicazione dell'eventuale riapertura anticipata dell'attività o del protrarsi della sospensione, nelle modalità di cui sopra.
3. E' altresì onere del titolare comunicare la chiusura dell'attività alla clientela, mediante un apposito cartello visibile dall'esterno del locale.

Art. 17 Cessazione dell'attivita'

1. La comunicazione di cessazione dell'attività di tintolavanderia deve essere presentata contestualmente alla comunicazione unica per la cancellazione alla Camera di Commercio territorialmente competente entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, con efficacia dalla data dell'evento medesimo. Il Registro delle Imprese provvederà poi ad inoltrare la suddetta comunicazione allo Sportello Unico.

Art. 18 Tariffe

1. Le tariffe applicate per il servizio di tinto lavanderia devono essere esposte in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

Art. 19 Orari

1. Gli orari giornalieri e le eventuali giornate di chiusura sono autonomamente stabiliti dal titolare dell'attività, in conformità a quanto previsto per le attività produttive dalla vigente normativa.
2. Gli esercizi ubicati nei centri commerciali osservano, di norma, l'orario di attività delle strutture in cui si trovano.
3. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario e le eventuali giornate di chiusura, in modo da essere ben visibili all'interno e all'esterno dei locali.

Art. 20 Sanzioni

1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia in assenza della dovuta SCIA di cui all'art. 4 comma 1, lettere a), b) e c) del presente Regolamento, comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 800 a un massimo di € 5.100.
2. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia in assenza della dovuta SCIA di cui all'art. 4 comma 1, lettere d), e) ed f) del presente Regolamento, comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 300 a un massimo di € 2.000.
3. La prosecuzione dell'attività di tintolavanderia già autorizzata, in sopravvenuta assenza del responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti, comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 800 a un massimo di € 5.100 e la sospensione dell'attività fino alla data in cui viene comunicato il nominativo del responsabile tecnico.
4. L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'orario, compresa la mancata esposizione del cartello, comporta una sanzione pecuniaria da un minimo di € 100 a un massimo di € 600.
5. La mancata esposizione delle tariffe comporta una sanzione pecuniaria da un minimo di € 100 a un massimo di € 600.
6. Salvo l'applicazione di specifiche norme di settore, l'applicazione di tariffe difformi da quelle esposte comporta una sanzione pecuniaria da un minimo di € 100 a un massimo di € 600.
7. La mancata designazione del responsabile tecnico entro la data del 23/06/2014 per le attività esistenti, ai sensi dell'art. 21 comma 3 del presente Regolamento, comporta una sanzione pecuniaria da un minimo di € 800 a un massimo di € 5.100 e la sospensione dell'attività fino alla data in cui viene comunicato il nominativo del responsabile tecnico.
8. La mancata comunicazione di sospensione, di riapertura anticipata dell'attività o del protrarsi della sospensione, nonché la mancata comunicazione di cessazione dell'attività comporta una sanzione pecuniaria da un minimo di € 50 ad un massimo di € 300.
9. Per le altre violazioni non espressamente previste dal presente articolo si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di € 50 ad un massimo di € 300.
10. La violazione, accertata dagli organi competenti in materia igienico-sanitaria, delle disposizioni previste dal presente Regolamento all'art. 9, eccezion fatta per la tenuta del registro di cui al comma 4, all'art. 10 e all'art. 11 commi 1, 2, 3 e 4, fatta salva l'applicazione delle leggi di settore, comporta, qualora la violazione non sia già sanzionabile da

specifiche normative sanitarie, una sanzione pecuniaria da un minimo di € 300 a un massimo di € 2.000 e la sospensione dell'attività da un minimo di 1 giornata lavorativa a un massimo di 10, salvo necessiti, per gravi ragioni igienico-sanitarie, la prosecuzione del periodo di sospensione.
11. La violazione all'obbligo di tenuta del registro dei controlli periodici, di cui all'art. 9 comma 4, la violazione a quanto previsto dall'art. 11 commi 5 e 6 comporta la sanzione amministrativa da un minimo di € 100 ad una massimo di € 600.
12. L'attività di tintolavanderia è sospesa qualora l'attività venga svolta in contrasto con le disposizioni della L.R. 12/2002 e s.m.i. e dal presente Regolamento. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività, al fine di conformare la stessa agli obblighi di legge e di regolamento, comporta l'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività stessa.
13. Fatte salve le sanzioni previste dalle specifiche leggi di settore, le violazioni agli articoli 12, 13 e 14 del presente Regolamento comportano una sanzione pecuniaria da un minimo di € 500 a un massimo di € 3.000, nonché la sospensione dell'attività per il tempo necessario per conformare la stessa alle vigenti norme.
14. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applica la L.R. 17/01/1984 n. 1 e s.m.i.

Art. 21 Norma transitoria

1. Le imprese di tintolavanderia operanti alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2002 come modificata dalla L.R.7/2011 sono autorizzate a proseguire l'attività, anche in caso di subingresso comunicato tramite SCIA in attività già esistente.
2. Le imprese di cui al comma precedente sono tenute ad adeguarsi a quanto prescritto dall'art. 9 commi 1, 3, 4, 6 e 7, dall'art. 10 comma 2, dall'art. 11 "Cautele d'esercizio", nonché dagli articoli 16, 17 e 18 e 19 dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. In base a quanto stabilito dal comma 18 dell'art. 79 della L.R. 7/2011 le imprese medesime sono tenute, entro il 23/06/2014, a trasmettere il nominativo del responsabile tecnico al Registro delle Imprese, per il successivo inoltro allo Sportello Unico.
4. I locali già sede di attività di tintolavanderia alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, qualora siano soggetti ad interventi di straordinaria manutenzione che comportino il rilascio di una nuova

agibilità edilizia, dovranno uniformarsi a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

Art.22 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.